

I.N.R.C.A

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E.II° CAPITOLATO GENERALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AREA DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato Generale disciplina gli acquisti dei beni di consumo, di attrezzature ed apparecchiature tecnico-economiche e sanitarie, arredamento e forniture varie, nonché le prestazioni di servizi, le riparazioni e manutenzioni di beni mobili in dotazione dei presidi dell'I.N.R.C.A. per quanto compatibili con le disposizioni di legge nazionali e regionali in vigore.

Le disposizioni del presente Capitolato Generale si applicano, inoltre, alle locazioni di beni mobili ed ai noleggi, nonché alle vendite, da parte dell'I.N.R.C.A., di materiali diversi, di mobili e di attrezzature anche fuori uso.

ART. 2 - CAPITOLATI SPECIALI E LETTERE D'INVITO

I procedimenti previsti all'art. 1 sono disciplinati anche da Capitolati Speciali e da lettere di invito le cui norme annullano quelle previste nel presente Capitolato qualora siano in contrasto ferme restando per il rimanente le condizioni previste dal Capitolato Generale.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Nel contesto di ciascun contratto:

- l'I.N.R.C.A. è indicato con la parola "Ente", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
- il fornitore o il prestatore di servizi è indicato con il termine "Ditta", "Impresa" o "Aggiudicatario", rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo.

ART. 4 - NORME GENERALI

I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, se esistente;
- b) dalle disposizioni contenute nella lettera di invito o nel bando di gara;
- c) dalle disposizioni del presente Capitolato Generale ;
- d) dalle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali competenti per territorio in relazione alle varie Sedi I.N.R.C.A.;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

La presentazione dell'offerta in esito all'invito trasmesso dall'I.N.R.C.A. comporta, per gli offerenti, l'accettazione di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e di quello Speciale che saranno sottoscritti su ciascun foglio e con specifica sottoscrizione per l'accettazione delle clausole di particolare interesse

ART. 5 - PROCEDURE DI GARA

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, verranno seguite le seguenti procedure di gara:

- **PROCEDURA APERTA** (= asta pubblica o pubblico incanto): procedura nazionale nell'ambito della quale tutti i fornitori interessati possono presentare offerta;
- **PROCEDURA RISTRETTA** (= licitazione privata o appalto - concorso): procedura nazionale nell'ambito della quale possono presentare offerta soltanto i fornitori invitati dall'Ente dopo selezione delle domande e requisiti di partecipazione;
- **PROCEDURA NEGOZIATA** (= trattativa privata): procedura nazionale nell'ambito della quale l'amministrazione consulta i fornitori di propria scelta e negozia i termini del contratto con uno o più di essi.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione delle forniture avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando di gara e nella lettera d'invito, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.

L'aggiudicazione sarà effettuata, mediante adozione di specifico atto deliberativo da parte dell'Ente, a favore della Ditta che avrà formulato l'offerta definitiva ritenuta più conveniente in rapporto alle esigenze dell'I.N.R.C.A.

L'offerta, vincolante per l'Aggiudicatario fin dal momento della gara, diverrà obbligatoria per l'Ente solo successivamente all'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia ed alla stipulazione del contratto tra le parti; nei casi in cui non è previsto contratto, l'obbligatorietà per l'Ente inizia dalla data di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

L'Ente si riserva la facoltà di non convalidare, a suo insindacabile giudizio, i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità senza che la Ditta offerente possa richiedere indennizzi di sorta.

CAPO II°
APPALTI E STIPULAZIONE CONTRATTI

ART. 7 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A - Redazione dell'offerta.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offerente, o da altre persone legittimate a impegnare il concorrente, e deve essere redatta come segue:

- su carta da bollo, o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo, per le procedure aperte e ristretta.
Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore;
- in carta semplice, per la procedura negoziata.

L'offerta deve contenere, in particolare, le seguenti indicazioni:

- la ragione sociale o comunque il nominativo dell'offerente;
- i prezzi, o le percentuali di variazione, indicati in modo inequivocabile e scritti in cifre e/o in lettere.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra la dicitura in lettere e quella in cifre, sarà valida l'indicazione più conveniente per l'Ente. In caso di errore, l'eventuale rettifica deve essere preceduta dalla formula "diconsi lire" ovvero "dicesi ribasso (aumento)" delper cento", seguita dal prezzo o dalla variazione percentuale esatta, indicata in cifre e in lettere. Detta rettifica deve portare in calce la firma della stessa persona che ha sottoscritto l'offerta o della persona delegata a trattare.

I prezzi dell'offerta si intendono, di norma, comprensivi di ogni onere a carico dell'Impresa, esclusa l'IVA.

La documentazione da allegare a corredo dell'offerta è specificata nella lettera di invito, nel bando di gara e/o nel Capitolato Speciale.

B - Confezionamento dell'offerta

L'offerta economica va inserita da sola in una busta chiusa e sigillata con ceralacca o prodotto sostitutivo. Detta busta, insieme all'altra documentazione richiesta a corredo dell'offerta, deve essere poi messa in un plico anch'esso chiuso e sigillato con ceralacca o prodotto sostitutivo.

C - Presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione deve pervenire esclusivamente nei termini previsti nella lettera d'invito o nel bando di gara; la consegna del plico deve avvenire, a pena di esclusione, mediante:

- raccomandata a mezzo Servizio Postale;
- raccomandata o Posta Celere affidata ad Agenzia Autorizzata;
- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo della Sede I.N.R.C.A. specificata per la consegna nella lettera di invito e/o Capitolato Speciale, salva l'applicazione delle norme sull'affrancatura.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per offerte inviate ad indirizzo diverso e/o pervenute oltre i termini indicati nella lettera di invito o nel bando di gara.

Nelle gare per l'acquisto dei materiali e prodotti per i quali è impossibile definire a priori con esattezza i termini qualitativi e/o quantitativi necessari, la Ditta fornitrice è tenuta a depositare una copia del listino controfirmata, indicando l'eventuale percentuale di sconto. Sia il listino che lo sconto devono rimanere invariati per tutto il periodo di fornitura, tranne ulteriori condizioni di maggior favore per l'I.N.R.C.A.

Quando, nelle gare ad offerta segreta, due o più concorrenti fanno la stessa offerta ed essa è accettabile, si procede nella medesima seduta, ove possibile, ad una ulteriore gara, fra loro soltanto, sempre ad offerta segreta. La Ditta che risulta migliore offerente è dichiarata aggiudicataria. Ove nessuna delle ditte che hanno fatto uguale offerta sia presente, o non vogliano migliorare l'offerta, o presentino uguale offerta migliorativa, si procede all'aggiudicazione per sorteggio.

ART. 8 - CASI DI IRREGOLARITÀ DELL'OFFERTA

Sono ritenute nulle e comunque non valide le offerte pervenute a fronte di aste pubbliche, licitazioni private e trattative rientranti nei seguenti casi:

- a) le offerte pervenute per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la loro presentazione;
- b) le offerte presentate in modo difforme da quanto stabilito dall'art. 7 o da quanto stabilito dalla lettera d'invito e dal Capitolato Speciale;
- c) le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, o senza comunicazione dei prezzi;
- d) le offerte per persone da nominare, salvo nel caso d'asta pubblica con avviso che lo ammetta specificatamente;
- e) le offerte il cui deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito ovvero sia stato costituito in misura inferiore a quella prescritta dall'avviso d'asta o dal Capitolato Speciale o altro idoneo documento;

- f) le offerte condizionate e comunque quelle sottoposte a condizioni non previste o non conformi alle prescrizioni contenute nell'avviso d'asta o Capitolato speciale o altro idoneo documento;
- g) le offerte non corredate da campioni, nel caso questi siano stati richiesti;
- h) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente;
- i) le offerte di ditte non invitate, anche nel caso in cui dichiarino di essere in società con altra invitata, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, verrà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l'Ente, a meno che questa non sia stata espressamente revocata e sostituita con altra inviata successivamente, purché pervenuta nei termini prestabiliti.

ART. 9 - CAMPIONATURA -

L'avviso d'asta, il Capitolato Speciale, la lettera d'invito alla procedura ristretta o negoziata (licitazione o trattativa privata od appalto concorso), possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire.

I campioni non deteriorabili presentati dalla Ditta aggiudicataria, o la parte di essi non utilizzata per le prove fisico e/o cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall'I.N.R.C.A., opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati presso l'Ente per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.

I campioni non saranno restituiti a meno che sia stato specificatamente indicato nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale. Qualora sia prevista la restituzione, essa viene effettuata:

- alla Ditta aggiudicataria, solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stata accertata la regolare esecuzione di quanto stabilito in contratto;
- alle altre Ditte concorrenti alla gara, i campioni vengono restituiti entro i termini di un mese dalla avvenuta aggiudicazione.

In ogni caso la restituzione dei campioni sarà effettuata sempre a cura e spese delle ditte proprietarie.

Qualora le ditte concorrenti e quelle aggiudicatarie non provvedano al ritiro dei campioni rispettivamente entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione o del termine della fornitura, questi diventeranno di proprietà dell'Ente.

Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'I.N.R.C.A. si riserva la facoltà di prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto: ciò al fine di accertare, direttamente o mediante appropriate perizie od analisi da affidare a persona o Istituto od altro Ente di sua fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite. I campioni sono sempre prelevati in numero di tre a caso, uguali nella misura ed omogenei nella composizione.

Sugli involucri dei campioni si appongono sia la firma dell'incaricato I.N.R.C.A., sia quella del fornitore o suo incaricato, se presenti. Due campioni restano all'Ente, il terzo viene posto a disposizione del fornitore.

Le spese peritali saranno a carico del fornitore in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti.

L'I.N.R.C.A. può prescrivere che la fornitura sia conforme ai campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita del sigillo o marchio dell'I.N.R.C.A., sarà presentata, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati negli avvisi di asta o Capitolati Speciali, o inviti alle persone che intenderanno prenderne visione.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Qualora previsto, il deposito cauzionale provvisorio, richiesto a garanzia dell'offerta, deve essere prestato nella misura specificata nella lettera di invito e/o nel Capitolato Speciale o nel bando di gara.

Tale deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, può essere costituito, a scelta dell'Impresa, in uno dei seguenti modi:

- a) da fideiussione bancaria, rilasciata da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) da polizza assicurativa, rilasciata da impresa debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Il deposito eseguito dall'aggiudicatario resta vincolato fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, salva la facoltà dell'Impresa di trasformarlo, previa eventuale integrazione, in deposito cauzionale definitivo.

I depositi degli altri concorrenti saranno restituiti successivamente alla data di aggiudicazione da parte dell'Ente.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il deposito cauzionale definitivo è presentato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché dal rimborso delle somme che l'Ente avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito dell'Aggiudicatario.

E' fatto salvo l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora previsto, il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, deve essere prestato dall'aggiudicatario nella misura specificata nella lettera di invito e/o nel Capitolato speciale e può essere costituito, a scelta dell'Impresa, in uno dei modi specificati al precedente art. 10 punti a), b).

La cauzione definitiva sostituisce quella provvisoria, che viene pertanto restituita o trasformata, come previsto al penultimo capoverso del precedente art. 10.

Per le Ditte aggiudicatarie che vantano un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'I.N.R.C.A., l'atto di aggiudicazione può prevedere che il deposito cauzionale definitivo sia costituito mediante congelamento del credito fino alla concorrenza dell'importo cauzionale previsto.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'aggiudicatario solo dopo tale termine, se non si verificheranno cause comportanti l'incameramento della cauzione.

In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entità, composte da prestazioni distinte le une dalle altre, l'Ente ha la facoltà di disporre la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.

E' facoltà dell'Ente incamerare, in tutto o in parte, la suindicata cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto all'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su esso l'Ente operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Ente, sorge in quest'ultimo la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato generale.

Per le alienazioni di materiale fuori uso o di altri beni mobili, l'Istituto potrà provvedere, di volta in volta, a definire l'ammontare del deposito cauzionale e le modalità del suo versamento.

ART. 12- CAUZIONE PER LE VENDITE -

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO -

Ove l'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione non tenga luogo del contratto, si procede alla stipulazione del contratto stesso entro sessanta giorni dalla data della delibera di aggiudicazione.

Scaduti inutilmente tali termini, l'Aggiudicatario è sciolto da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114, secondo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, alla stipulazione del contratto entro gli stessi termini, ne è dichiarata la decadenza ed è disposto l'incameramento della cauzione provvisoria.

E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o parte del contratto, a pena di rescissione del contratto medesimo, del risarcimento di ogni conseguente danno, nonché della perdita della cauzione, salvo i casi autorizzati dall'Ente in forma scritta.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO -

ART. 15- SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA -

Nel contratto d'opera, in caso di decesso del prestatore d'opera, il contratto si risolve salvo la facoltà insindacabile del committente di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi.

Nel contratto d'appalto, in caso di decesso o fallimento dell'appaltatore, il contratto non si scioglie.

L'Ente, peraltro, può recedere nel contratto se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

In caso di cessione dell'Azienda assuntrice della fornitura o del servizio, la prosecuzione dell'impegno contrattuale con la Ditta acquirente alle stesse condizioni contrattuali è subordinata alla previa autorizzazione scritta dell'I.N.R.C.A.

ART. 16- CESSIONE DEL CREDITO

Nel contratto le Parti possono escludere la cedibilità del credito. Nel caso tale clausola non sia espressamente prevista, il credito si intende cedibile senza preventivo consenso del debitore, cui comunque andrà comunicata la cessione.

CAPO III° **ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

ART. 17- PREZZI CONTRATTUALI -

I prezzi contrattuali si intendono accettati dalla Ditta a tutto suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che la Ditta non abbia tenuto presenti nelle loro formulazioni, salvo eventuali revisioni da apportare in sede di verifica periodica ai sensi della normativa vigente, con le seguenti precisazioni:

- a) per le sole revisioni in aumento valgono le seguenti clausole:
 - 1) La procedura di revisione sarà attivata solo a domanda di parte. Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per i primi 12 mesi di validità contrattuale, salvo eventuali revisioni da apportare ai sensi della normativa vigente.
 - 2) A decorrere dal periodo immediatamente successivo si darà corso all'aumento del prezzo qualora dalla relazione del dirigente responsabile risulti un aumento del 10% (considerato come alea normale) sul prezzo di aggiudicazione e/o sul prezzo oggetto di precedenti revisioni.
 - 3) E' comunque fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Ente di non accettare la richiesta di revisione dei prezzi e di dichiarare risolto il contratto senza applicazione di penalità.
- b) nel caso di revisione in diminuzione, l'Ente, in qualsiasi momento dopo l'aggiudicazione, sempre su istruttoria del funzionario responsabile, qualora ravvisi una diminuzione del prezzo di mercato superiore al 10%, potrà richiedere la riduzione per la parte eccedente il 10% o la risoluzione del contratto qualora non venga accettata dal fornitore la percentuale di ribasso.

Restano tuttavia salve le contrarie pattuizioni eventualmente contenute nei singoli contratti e le disposizioni di cui all'art. 1664 del Codice Civile.

Nel caso di contratto di fornitura con consegna frazionata su richiesta dell'Amministrazione, il contratto mantiene la sua natura originaria e non può essere considerato in alcun modo di somministrazione, per conseguenza il fornitore non potrà chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta agli effetti dell'art. 1467 del Codice Civile.

ART. 18- TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA -

La Ditta deve effettuare le consegne a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura, nel magazzino indicato nel capitolato speciale, nel contratto o nell'ordine alla Ditta, entro i termini di tempo, nelle quantità - anche rateali - e nelle ore indicate sul Capitolato Speciale, nella lettera d'invito o nell'ordine ed in cui i magazzini sono aperti.

Per ogni consegna o per ogni servizio svolto, il personale della Ditta deve presentare la documentazione prevista dalla legge vigente al Responsabile alla ricezione per l'Ente.

La firma, per ricevuta del bene consegnato ed avvenuto servizio, non impegna l'Ente per quanto riguarda il collaudo; l'I.N.R.C.A. si riserva possibilità di comunicare con lettera a parte le osservazioni e le eventuali contestazioni.

ART. 19 - SPESE DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO -

Tutte le spese di imballaggio, trasporto e facchinaggio, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura, saranno a carico della Ditta aggiudicataria la quale dovrà pertanto, a suo rischio e pericolo, effettuare le consegne delle merci, delle quali abbia assunto la fornitura o la lavorazione, libere da qualunque spesa, nei magazzini designati.

Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore.

ART. 20- RESPONSABILITA' DEL FORNITORE -

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura e/o delle opere, intendendosi compreso nel corrispettivo del contratto, ed a suo esclusivo carico, ogni rischio al riguardo.

L'Impresa aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare all'I.N.R.C.A. o a terzi per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'espletamento dei servizi o consegna delle provviste e solleva pertanto l'Ente da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo le venisse mossa.

L'Aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del servizio, o della fornitura affidatale, e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'I.N.R.C.A., in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

ART. 21- QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE -

Le quantità dei beni da fornire, stabilite nelle condizioni speciali del contratto, hanno valore indicativo e non tassativo. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare quanto richiesto in difetto o in eccedenza fino al quinto di legge, senza potere pretendere modifiche delle altre condizioni contrattuali.

L'Ente si riserva la facoltà di acquistare, a suo insindacabile giudizio, sul libero mercato, beni con caratteristiche analoghe a quelle del contratto, in misura non superiore al 20% (ventipercento) del valore della fornitura ovvero aderire, senza limiti di ammontare, ad assegnazioni o ad acquisti a prezzi agevolati, anche in diminuzione dei quantitativi oggetto del contratto.

ART. 22- PROROGA DEL CONTRATTO

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'I.N.R.C.A. non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, la Ditta sarà obbligata a continuare a prestare il servizio, o la fornitura, per una durata comunque non superiore ad un trimestre, alle stesse condizioni contrattuali, e comunque nell'ambito del 20% (ventipercento) d'obbligo.

Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per tutta la sua durata in base alla normativa vigente.

ART. 23- RITIRO DEI MATERIALI VENDUTI -

Salvo diverse pattuizioni, i materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini dell'I.N.R.C.A. se non viene esibita all'Ufficio competente la quietanza comprovante il versamento dell'importo complessivo del loro valore.

CAPO IV°

COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

ART. 24- PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEI MATERIALI FORNITI -

I materiali e le derrate non passano in proprietà dell'Ente se prima non sono stati collaudati ed accettati; solo dopo tale evento gli Aggiudicatari acquistano il diritto al pagamento del relativo importo.

ART. 25 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo, ove previsto, verrà effettuato nei locali dell'Amministrazione entro un mese dall'installazione definitiva dell'apparecchiatura, salvo diversa indicazione contenuta nel Capitolato Speciale e/o nella lettera di invito.

Le prove di collaudo saranno eseguite con idonei mezzi e con le più ampie facoltà da uno o più incaricati dell'I.N.R.C.A.; alle operazioni di collaudo la Ditta può farsi rappresentare da propri incaricati.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce al momento dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento del bene consegnato quando, all'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

Le merci consegnate devono essere rispondenti ai requisiti e caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale e/o dalla lettera di invito e, se esplicitamente riportati, dai campioni, disegni o sagome richiamati dal contratto.

In caso di difformità nelle caratteristiche o nelle qualità della merce, sia che tale difformità sia accertata d'ufficio, sia che risulti da apposita perizia, l'I.N.R.C.A. ha diritto di respingere la fornitura ed ottenere la sostituzione dei beni contestati con altrettanti rispondenti alle prescrizioni contrattuali; il tutto nei termini specificati nei capitolati o condizioni speciali.

Le spese di restituzione ed ogni eventuale rischio saranno a carico della Ditta che non avrà nessun diritto di sollevare obiezioni o riserve, ovvero avanzare compensi di alcun genere.

CAPO V°

PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 26- CAUSE DI RISOLUZIONE E RELATIVE PENALITÀ -

L'Aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penalità, nei seguenti casi, salvo denuncia all'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato:

1. quando si renda colpevole di frode;
 2. quando non rispetti gli obblighi contrattuali e/o non reintegri il deposito cauzionale;
 3. quando esegue la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero sostituisca con ritardo la merce ritirata;
 4. quando non provvede alla consegna, anche se in parte;
 5. quando, nei casi di vendita, non ritiri dal magazzino la merce acquistata.
- Nei casi sub 1 e 2, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, rescisso il contratto e incamerare, in tutto od in parte, la cauzione.
 - Nei casi sub 3 e 4, oltre alla rescissione del contratto, è consentito, senza bisogno di costituzione in mora per iscritto, l'approvvigionamento d'ufficio con onere a carico del fornitore il quale deve rimborsare l'eventuale maggior costo della merce non consegnata, qualunque esso sia, aumentato dalla penale del 10% (dieci per cento) sull'importo della fornitura mancata.
 - Nel caso sub 5, oltre alla rescissione del contratto secondo le modalità indicate nel 1° comma dal presente articolo, l'Amministrazione, trascorso il quindicesimo giorno del termine stabilito per il ritiro, potrà procedere alla vendita, anche con procedura negoziata, della merce non ritirata per conto ed a rischio dell'aggiudicatario.

Il deposito cauzionale è immediatamente incamerato per compensare eventuali minori introiti.

Oltre ai casi previsti precedentemente, l'Ente può richiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico di volta in volta specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) nei casi di subappalto non autorizzati dall'Ente in forma scritta;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa;
- e) in caso di morte di qualcuno dei soci delle imprese costituite in Società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, se l'Ente non ritiene di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

ART. 27 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE -

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario, oltre alle penalità previste al precedente art. 26, l'Ente ha diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi può essere effettuato utilizzando la graduatoria di gara e viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture e dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente, rispetto a quelle previste dal contratto insoluto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni dell'Impresa.

In caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e/o penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VI°

- PAGAMENTI -

ART. 28 - MODALITÀ DEI PAGAMENTI -

I pagamenti sono disposti, in ottemperanza alla normativa vigente, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale e/o nella lettera di invito.

Per determinare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell'Ente del relativo mandato. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Ente da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'Aggiudicatario. Per determinare la data di decorrenza del pagamento si fa riferimento alla data di ricevimento delle fatture.

L'I.N.R.C.A. ha facoltà di sospendere, nella misura che ritiene opportuna, la liquidazione delle fatture ed i pagamenti alla Ditta che contravvenga agli obblighi contrattuali o, diffidata o dichiarata in contravvenzione, non provveda a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. Tale provvedimento, che potrà comunque essere adottato dall'Ente senza alcuna formalità, non esonera la Ditta dal rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

ART. 29- SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I ritardi nei pagamenti non danno diritto al fornitore di richiedere lo scioglimento del contratto né di ritardare o diminuire le forniture oggetto del contratto.

-

ART. 30 - RITARDI NEI PAGAMENTI

CAPO VII°

SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa relativa al contratto, esclusa l'I.V.A., é a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 32 - FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza di fornitura di beni e servizi, è comunque competente in via esclusiva solo il Foro di Ancona.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI -

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le normative in materia del R.D. 18/11/23 n. 2440 e del R.D. 23/5/24 n. 827 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso visione, approvare ed accettare le norme del presente Capitolato Generale.

Per accettazione incondizionata
